



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
N. 198 DI DATA 24 Ottobre 2014**

OGGETTO:

Aquaspace S.p.A. – stabilimento sito in Rovereto (TN), via del Garda, 40.
Nuova autorizzazione integrata ambientale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

visto il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) rilasciata dal Dirigente del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con determinazione n. 513 del 24 ottobre 2013 alla ditta Aquaspace S.p.A. (di seguito Ditta), con sede legale in Arco (TN), via Linfano, 9, relativo allo stabilimento per la tintura e l'interlacciatura di fili di nylon 6 sito in Rovereto (TN), via del Garda, 40, ed i relativi allegati;

vista la domanda di AIA presentata in data 24 aprile 2013, ns. prot. n. 231715, ai sensi dell'art. 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, successivamente integrata in data 28 aprile 2014 (ns. prot. n. 231221), 18 agosto 2014 (439703), 23 settembre 2014 (ns. prot. n. 503103), 1 ottobre 2014 (ns. prot. n. 520866), 10 ottobre 2014 (ns. prot. n. 538921) e 16 ottobre 2014 (ns. prot. n. 549445), con la quale la Ditta chiede che venga autorizzata all'interno dello stabilimento, oltre all'attività di tintoria tradizionalmente esercitata, anche l'attività di trattamento conto terzi di rifiuti liquidi (pompabili) pericolosi e non pericolosi;

considerato che l'attività di tintoria già esercitata rientra fra le tipologie assoggettate alla disciplina del Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 in materia di AIA, in quanto individuata al punto 6.2 dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto – *“Impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento superi le 10 tonnellate al giorno”*;

considerato che anche l'attività di trattamento conto terzi di rifiuti oggetto della domanda dle 24 aprile 2013 rientra fra le tipologie assoggettate alla disciplina del Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 in materia di AIA, in quanto individuata al punto 5.1 – *“Smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno”* – ed al punto 5.3a – *“Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno”*;

vista la nota di data 17 giugno 2013, ns. prot. n. 337574, con la quale l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente comunica l'avvio del procedimento relativo al rilascio dell'AIA;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 121 del 1 febbraio 2013 con la quale è stata approvata la localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti dell'impianto di smaltimento di rifiuti liquidi in parola;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2254 del 24 ottobre 2013 con la quale è stato espressa una valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto preliminare denominato *“Revamping impianto di depurazione acque dello stabilimento Aquaspace”* proposto dalla Ditta, subordinando tale parere alla presentazione di ulteriore documentazione nell'ambito della procedura di rilascio dell'AIA;

ritenuto congruo stabilire che per gli inquinanti in uscita dal biotrickling (punto di emissione E21) i limiti di emissione in atmosfera espressi in concentrazione siano quelli previsti dal

combinato disposto dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dal punto 1 del suballegato 2 dell'allegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998;

considerato che la sostanza "acido solforico", potenzialmente presente nell'emissione E21, ha limite TLV-TWA riportato sulle tabelle USA dell'A.C.G.I.H. pari a 0,2 mg/m³ e quindi, in quanto inferiore ad 1 mg/m³, i limiti di emissione devono essere stabiliti in modo specifico, ai sensi di quanto previsto in calce alla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

ritenuto congruo fissare per tale sostanza, in conformità ai "Criteri di massima" adottati con provvedimento di data 4 febbraio 1986, n. 47, dalla competente Commissione per la trattazione delle questioni in materia di emissioni in atmosfera, un limite di emissione pari a 10 volte il TLV-TWA, poiché la sostanza risulta essere sospetta cancerogena, ma l'emissione è dotata di specifico sistema di abbattimento per l'inquinante in questione e l'insediamento non è in prossimità di una zona residenziale, corrispondente a 2 mg/Nm³, per un flusso di massa complessivo comunque non superiore a 36 g/h;

visto il verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria del 23 ottobre 2014, ns. prot. n. 563996, convocata con nota di data 2 ottobre 2014, ns. prot. n. 524035, che riporta l'approvazione degli allegati alla presente determinazione;

considerato che nel corso della Conferenza dei Servizi istruttoria del 13 ottobre 2014 è emerso che la Ditta, con la documentazione presentata nell'ambito della procedura di AIA, ha ottemperato alle prescrizioni disposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2254 del 24 ottobre 2013;

considerato che nella stessa Conferenza dei Servizi i partecipanti hanno concordato di chiedere alla Ditta di presentare, entro un anno dalla messa a regime dell'impianto, il documento di valutazione dei rischi dei lavoratori dello stabilimento, al fine di valutare l'opportunità di prescrivere alla Ditta di predisporre la chiusura anche delle vasche di ossidazione del comparto biologico;

acquisito in Conferenza dei Servizi il parere favorevole del Comune di Rovereto in ordine agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 7, del D.Lgs. 152/2006;

visto il verbale di deliberazione n. 27/2014, con il quale il Comitato provinciale per l'ambiente ha espresso parere favorevole al rilascio dell'AIA;

vista la deliberazione n. 29 del 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante "disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti", in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce tra l'altro che per l'esercizio delle operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 51.645,96;

vista la deliberazione n. 8 del 7 febbraio 1990 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante "disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti", così come modificata con la deliberazione della Giunta

Provinciale n. 1140 del 7 luglio 2014, le quali in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P. al punto 1) stabiliscono tra l'altro che per l'esercizio delle operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 1.032,91 per tonnellata annua di rifiuto trattato, fino ad un limite massimo pari a Euro 516.456,90;

considerato che la Ditta ha richiesto di trattare presso l'impianto di depurazione un quantitativo massimo annuo di 63.000 tonnellate di rifiuti pericolosi;

vista la fideiussione bancaria n. 0003425 di data 2 ottobre 2014 (ns. prot. n. 549445, di data 16 ottobre 2014) emessa dalla Cassa Rurale Alto Garda, con sede in Arco (TN), via delle Magnolie, 1, prestata nei confronti della Ditta fino all'occorrenza di Euro 568.102,86 nell'interesse della Ditta, a copertura *"delle spese per la bonifica ed il ripristino delle aree interessate, delle installazioni e dei mezzi impiegati, per la chiusura degli impianti in qualunque momento, nonché per il risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio delle attività di smaltimento"* effettuate presso l'impianto per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in parola, come previsto dall'art. 88 del T.U.L.P.;

ritenuto l'atto di fideiussione sopra citato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 del 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 del 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

preso atto che il titolare dell'AIA non aderisce ad alcun sistema di gestione ambientale;

preso atto che, a norma dell'articolo 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/2006, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva 96/82/CE (D.Lgs. 334/1999 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE (D.Lgs. 216/2006 in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto);

visto l'articolo 29-sexies, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006, a tenore del quale *"i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto"*;

visto inoltre l'articolo 29-septies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il quale prevede, qualora ciò risulti necessario per la riduzione o la prevenzione dell'inquinamento, che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle imposte dalla normativa ambientale o ottenibili con le migliori tecniche disponibili;

valutato che lo stabilimento in questione soddisfa i requisiti indicati dal titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini della riduzione globale dell'inquinamento;

considerato che l'AIA è soggetta a riesame, ovvero riesame come rinnovo, nei casi disciplinati dall'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006;

ritenuto di poter procedere al rilascio dell'AIA, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni, nonché alle modalità e frequenza di effettuazione dei controlli contenuti nell'Allegato 2 "*Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni*" allegato alla presente determinazione;

stabilito di raccomandare l'osservanza di ulteriori prescrizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'allegato 3 alla presente determinazione ("*Raccomandazioni*");

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*", ed in particolare il titolo III-bis della parte seconda inerente l'AIA;

visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

vista la legge provinciale L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante "*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*";

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante "*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*";

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 606 di data 17 aprile 2014 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° maggio 2014, le modifiche organizzative concernenti le strutture di secondo e terzo livello della Direzione generale della Provincia, dei Dipartimenti e delle Agenzie, prendendo atto altresì delle declaratorie delle suddette strutture;


considerato che in conseguenza della suddetta deliberazione la competenza per il rilascio delle AIA spetta al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

determina

1. di rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione allo stabilimento per la tintura e l'interlacciatura di fili di nylon 6 e per lo smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi sito in Rovereto (TN), via del Garda, 40, gestito dalla ditta Aquaspace S.p.A., con sede legale in Arco (TN), via Linfano, 9;
2. di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'Allegato 2 "*Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni*" alla presente determinazione e delle seguenti prescrizioni generali:

- la Ditta effettua autonomi controlli sulle emissioni relativamente agli inquinanti indicati nell'Allegato 2, secondo le modalità e con le frequenze ivi riportate, dandone preventiva comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al Comune di Rovereto (TN);
 - i dati relativi ai suddetti autonomi controlli sono trasmessi al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al Comune di Rovereto (TN) secondo le modalità indicate nell'Allegato 2, allegando i relativi certificati di analisi firmati da un tecnico abilitato;
 - i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;
 - sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite fissati nell'Allegato 2 i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto, qualora previste;
 - la Ditta, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscono significativamente sull'ambiente, deve informare tempestivamente il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il Comune di Rovereto (TN), anche in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 42 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
 - la Ditta deve fornire alle Autorità competenti l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
 - la Ditta è in ogni caso obbligata a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;
 - all'atto della cessazione definitiva delle attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste lo stabilimento deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si dovessero manifestare durante l'esercizio;
3. di prescrivere alla Ditta di presentare **entro un anno dalla messa a regime dell'impianto**, al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed al Comune di Rovereto, il **documento di valutazione dei rischi dei lavoratori** dello stabilimento;
 4. di raccomandare l'osservanza delle ulteriori prescrizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'allegato 3 alla presente determinazione ("*Raccomandazioni*");
 5. di dare atto che la presente autorizzazione è coperta dalla fideiussione bancaria n. 0003425 di data 2 ottobre 2014 (ns. prot. n. 549445, di data 16 ottobre 2014), emessa dalla Cassa Rurale Alto Garda, con sede in Arco (TN), via delle Magnolie, 1, nell'interesse della Ditta;
 6. di rammentare che l'autorizzazione integrata ambientale è soggetta a riesame, ovvero a riesame come rinnovo, nei casi previsti dall'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006;

7. di avvertire che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, la Ditta è tenuta a comunicare al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione, ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni e prescrizioni;
8. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali elencate nell'allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva 96/82/CE (D.Lgs. 334/1999 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE (D.Lgs. 216/2006 in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto);
9. di stabilire che l'Autorizzazione Integrata Ambientale è comunque subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire nella materia, fatte in ogni caso salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere, alla localizzazione dell'impianto ed alla sua sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché gli eventuali provvedimenti emanati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934;
10. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Aquaspace S.p.A. e, per conoscenza, al Comune di Rovereto (TN), al Servizio gestione Risorse idriche ed energetiche dell'Agenzia provinciale per le Risorse idriche ed energetiche, al Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione, al Servizio Antincendi e protezione civile ed all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
11. di avvertire che, a norma del combinato disposto dell'art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.


IL DIRIGENTE
ing. Giancarlo Anderle

MTa/om

Allegato: - allegato 1: rapporto istruttorio;
- allegato 2: valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni;
- allegato 3: raccomandazioni.